Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 8 settembre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze) Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 206 DELL'8 SETTEMBRE 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 % (ex 4 %), di scadenza 15 settembre 1951, delle dodici serie (dalla B-1 alla B-12) emesse in base al regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559, ai quali sono stati assegnati premi nella sedicesima ed ultima estrazione eseguita il giorno 11 agosto 1951.

(3899)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Banca d'Italia - Credito fondiario della Banca Nazionale del Regno:** Elenco delle cartelle sorteggiate il 1° agosto 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Filatura di Tollegno S. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1951. — **« S.A.I.L. » - Società Azionaria Industrie e Lavorazioni, in Viterbo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1951. — **Società industria Bottoni e Ing. A. Galletto e C., per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1951. — **Istituto Bancario San Paolo di Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nei giorni 1, 2 e 3 agosto 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1951. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1951. — **Comune di Varese:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Varese:** Elenco dei titoli del comune di Varese estratti nei precedenti sorteggi e non presentati per il rimborso. — **Città di Torino - Prestito Città di Torino - 1914:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1951. — **Città di Torino - Prestito Città di Torino - 1933:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1951.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 8 settembre 1951, n. 750.

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti e della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti i testi unici di legge per le imposte di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra e sullo zucchero approvati con decreti Ministeriali 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Ritenute la necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale degli spiriti e della birra e di precisare il trattamento fiscale del melasso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

SPIRITI

Art. 1.

L'art. 1 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, è sostituito come segue, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

« La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 40.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15°,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcool etilico di prima categoria ».

Art. 2.

Fra il terz'ultimo e i due ultimi commi dell'art. 2 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, è inserito il comma seguente:

« In ogni caso è considerato come proveniente da frutta, diverse dai datteri e dall'uva passa, l'alcool ricavato da vino o materie vinose che contengano più di 15 mg. di sorbite per cento cm^3 di vino o materia vinosa ».

Art. 3.

Agli spiriti ed acquaviti di vino accantonati a norma dell'art. 3 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, alle acquaviti in invecchiamento a norma dei successivi articoli 7, 8, 10, allo spirito di vino di cui all'art. 17 dello stesso decreto-legge, e ad ogni altro spirito destinato alla produzione del vermut e del marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota d'imposta stabilita all'art. 1 del presente decreto, fermi rimanendo gli abbuoni speciali di cui ai primi tre commi dell'art. 2 del ripetuto decreto-legge.

Art. 4.

Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto, l'imposta di fabbricazione è stabilita nelle seguenti misure:

1) per gli spiriti di 1ª categoria, per ogni ettanidro . . L. 10.000

2) per gli spiriti di 2ª categoria, escluso lo spirito di vino, per ogni ettanidro . » 9.500

3) per lo spirito di vino, per ogni ettanidro » 2.500

Sullo spirito di 1ª categoria e su quello proveniente dalla frutta impiegato nella fabbricazione dell'aceto, è dovuto anche il vigente diritto erariale.

Le nuove misure d'imposta stabilite col presente articolo sono dovute anche sugli spiriti esistenti e non ancora trasformati in aceto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli acetifici soggetti a vigilanza finanziaria, o viaggianti con destinazione a detti acetifici, previa detrazione della imposta eventualmente già pagata nella misura precedentemente in vigore.

Art. 5.

L'art. 10 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, numero 226, è sostituito come appresso:

« Sui cali effettivi di alcole accertati nella preparazione e nell'invecchiamento dei liquori, destinati al consumo interno, è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente anche del diritto erariale, purchè non superino le seguenti misure:

dopo il primo anno di invecchiamento il 6 % e dopo il secondo il 10 % del quantitativo di spirito impiegato

nella preparazione del prodotto che è rimasto giacente dopo gli anzidetti periodi di tempo.

Sui cali eccedenti quelli complessivi sopra indicati è dovuto senz'altro il pagamento dei tributi ».

BIRRA

Art. 6.

L'art. 1 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito in legge con la legge 18 febbraio 1949, n. 27, è sostituito dal seguente:

« La imposta di fabbricazione sulla birra è stabilita nella misura di L. 300 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento della imposta, a un decimo di grado.

Le frazioni di grado superiori ai 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dai competenti Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei ».

MELASSO

Art. 7

L'art. 5 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924) è sostituito come segue:

« I melassi, sia di produzione nazionale che di produzione estera, quando hanno meno di 63 di coefficiente di purezza e vengono messi come tali in consumo, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni, per usi diversi dall'alimentazione umana sono esenti rispettivamente da imposta o da sovrimposta di fabbricazione.

Quando invece essi vengono messi in consumo per l'alimentazione umana sono soggetti alla imposta o alla sovrimposta di fabbricazione in ragione di L. 4.400 per quintale.

I melassi destinati all'alimentazione umana, senza ulteriore trasformazione, debbono viaggiare accompagnati da bolletta di cauzione per essere confezionati, sotto vigilanza finanziaria, con spese a carico della ditta interessata, in recipienti di capacità non superiore a kg. 1 portanti il nome della ditta confezionatrice, la sede dello stabilimento e le indicazioni della quantità e qualità del contenuto.

Lo zucchero estratto dai melassi con qualsiasi processo è soggetto alle aliquote normali di imposta di fabbricazione a seconda della sua classe.

Nessun rimborso è dovuto alle ditte che, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano corrisposto una imposta sul melasso, con meno di 63 di coèfficiente di purezza, destinato alla alimentazione umana ».

Applicazione degli aumenti d'imposta.

Art. 8.

L'aumento dell'imposta sugli spiriti, di cui al precedente art. 1 si applica, oltre che sui prodotti (spiriti e prodotti con essi fabbricati) gravati d'imposta esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini e depositi fiduciari dei fabbricanti o commercianti o comunque viaggianti in cauzione, nonchè sui prodotti di provenienza estera, esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, o in altri magazzini o depositi fiduciari di qualsiasi specie, anche:

agli spiriti, estratti alcoolici, liquori, comprese le acquaviti, e profumerie alcooliche, liberi d'imposta, da chiunque detenuti, anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore a 100 litri idrati. A tal uopo i possessori di questi ultimi prodotti dovranno fare denunzia delle quantità possedute, anche se viaggianti, entro i primi cinque giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione anche tramite il più vicino Ufficio doganale o Comando delle Guardie di finanza.

Art. 9.

L'aumento dell'imposta e sovrimposta di confine derivante dall'applicazione della aliquota di cui al precedente art. 6 si applica anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, nelle fabbriche produttrici e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti.

A tale uopo il possessore della merce a norma del precedente comma dovrà fare denunzia delle quantità possedute entro cinque giorni successivi alla data suddetta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana secondo la rispettiva competenza.

Agli effetti della liquidazione della differenza d'imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivamente accertato del liquido:

a) 17,50 % per il mosto di birra in corso di accertamento;

b) 16,50 % per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;

c) 13 % per la birra in fase di fermentazione secondaria;

d) 10 % per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione o decantazione;

e) 8 % sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;

f) 3 % sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

Sanzioni e termine per il pagamento dell'aumento dell'imposta.

Art. 10.

La maggiore imposta dovuta in base ai precedenti articoli 8 e 9 del presente decreto deve essere versata alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %. Detta indennità è ridotta al 2 % quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 11.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 8 e 9 o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai primi cinque giorni previsti nei citati articoli 8 e 9.

SPIRITI E BIRRA

Restituzione d'imposta sui prodotti esportati

Art. 12.

Le restituzioni d'imposta spettanti, nei casi previsti dalle norme in vigore, in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti e sulla birra, per i prodotti esportati all'estero, saranno accordate in base alle aliquote d'imposta stabilite dal presente decreto, per le esportazioni effettuate a partire dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto.

Tuttavia anche entro tale termine la restituzione della imposta per la birra esportata all'estero potrà essere fatta in base alla nuova aliquota, quando alla domanda di restituzione sia allegato un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che trattasi di prodotto che abbia assolto la nuova misura d'imposta prevista dal presente decreto.

Art. 13.

E' soppresso il numero II dell'articolo unico della legge 22 luglio 1939, n. 1096. La infrazione ivi prevista è punita a termini dell'art. 38 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Disposizione finale

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 8 settembre 1951

EINAUDI

PICCIONI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 31. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1951, n. 751.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Mossotti » di Novara ad accettare una donazione.

N. 751. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Mossotti » di Novara viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 300.000 in titoli di Stato e L. 1045,50 in contante, da parte di parenti ed ammiratori di Alberto Saini, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « Alberto Saini », a favore di due alunni, o alunne, dell'Istituto superiore, Sezione ragioneria.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 4. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 752.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. Maria Vergine del Monte Carmelo, in comune di Licata (Agrigento).

N. 752. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 16 luglio 1950, integrato con postilla 15 novembre stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia della B. Maria Vergine del Monte Carmelo, in comune di Licata (Agrigento) e viene altresì riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1951
Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 117. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 753.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Piave, nel comune di Mareno di Piave (Treviso).

N. 753. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Piave, nel comune di Mareno di Piave (Treviso) e la stessa viene autorizzata ad accettare un legato e alcune donazioni disposte in suo favore.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1951
Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 111. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 754.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine del Carmelo, con sede in Sciacca (Agrigento).

N. 754. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine del Carmelo, con sede in Sciacca (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1951
Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 110. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 755.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Invenzione di Santo Stefano Protomartire, in frazione Ischia del comune di Pergine Valsugana (Trento).

N. 755. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 26 giugno 1949, integrato con dichiarazione 10 gennaio 1951, relativo all'erezione della parrocchia dell'Invenzione di Santo Stefano Protomartire, in frazione Ischia del comune di Pergine Valsugana (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1951
Atti del Governo, registro n. 41, *foglio n.* 108. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1951.

Trasferimento del comune di Falcone dalla circoscrizione dell'Ufficio del registro di Novara di Sicilia a quella del corrispondente Ufficio di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'Ufficio del registro di Novara di Sicilia, al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Falcone un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Barcellona Pozzo di Gotto;

Decreta:

Il comune di Falcone viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio del registro di Novara di Sicilia a quella del corrispondente Ufficio di Barcellona Pozzo di Gotto.

Roma, addì 12 luglio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1951
Registro Finanze n. 19, *foglio n.* 262. — LESEN

(4526)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1951.

Autorizzazione alla Società « New Hampshire Fire Insurance Company », con sede in Manchester, e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, ad esercitare attività assicurativa in Italia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « New Hampshire Fire Insurance Company », con sede in Manchester (New Hampshire, U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami aeronautica, automobili, incendio, trasporti, furti, infortuni, responsabilità civile e cristalli;

Considerato che la Società richiedente possiede i necessari requisiti ed ha soddisfatto alle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'esercizio delle assicurazioni private per la concessione dell'autorizzazione in parola;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « New Hampshire Fire Insurance Company », con sede in Manchester (New Hampshire, U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica, automobili, incendio, trasporti, furti, infortuni, responsabilità civile, cristalli.

Roma, addì 10 agosto 1951

(4505) *Il Ministro*: CAMPILLI

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1951.

Unificazione della frequenza degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica in alcune zone della Lombardia e della provincia di Novara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione delle frequenze degli impianti elettrici, la quale fissa il termine massimo entro cui essa deve essere realizzata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255, e il decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 276, che anticipano rispetto al termine suddetto la unificazione della frequenza nell'Italia centrale e meridionale, il primo dei quali autorizza inoltre il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministro per l'industria e il commercio e il Ministro per i trasporti, a stabilire il termine di applicazione della legge suddetta nelle regioni non ancora passate alla frequenza unificata entro il termine massimo da essa previsto;

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1949, che anticipa rispetto al termine suddetto l'unificazione della frequenza in alcune zone dell'Italia settentrionale;

Visto il decreto Ministeriale del 21 ottobre 1950, che anticipa rispetto al termine suddetto l'unificazione delle frequenze nelle provincie di Trento e Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 7 aprile 1951, che anticipa rispetto al termine suddetto l'unificazione delle frequenze in alcune zone delle provincie di Bologna, Ravenna, Forlì, Ferrara e Rovigo;

Ritenuta la necessità di accelerare l'unificazione delle frequenze nelle restanti zone dell'Italia settentrionale, particolarmente allo scopo di uniformare al più presto le condizioni d'esercizio degli impianti elettrici di tutta l'Italia settentrionale e di consentire il più rapidamente possibile e nella maniera più agevole i mutui collegamenti e gli scambi di energia;

Sentiti il Ministro per l'industria e commercio e il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il termine di cui all'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, entro il quale dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Hz a cura e spese rispettivamente dei produttori, distributori ed utenti di energia elettrica, tutti gli esistenti macchinari ed apparecchi elettrici destinati alla produzione, distribuzione ed utilizzazione di energia elettrica, nonchè i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati è anticipato al 30 giugno 1952, per i territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Como, Milano, Novara e Sondrio indicati nell'elenco allegato al presente decreto. Le imprese distributrici interessate hanno facoltà di iniziare il passaggio alla frequenza a 50 Hz in detti Comuni a partire dal 1° marzo 1952, col preavviso di almeno un mese agli utenti.

Dopo la data del 30 giugno 1952 gli impianti elettrici dei suddetti territori dovranno funzionare esclusivamente alla frequenza di 50 Hz.

Roma, addì 4 settembre 1951

Il Ministro: ALDISIO

Elenco dei Comuni nei quali gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica dovranno essere messi in condizione di funzionare a 50 Hz entro il 30 giugno 1952.

Provincia di Como:

Arosio, Cabiate, Carugo, Casatenuovo, Mariano Comense.

Provincia di Milano:

Albiate, Arcore, Barlassina, Besana Brianza, Biassono, Bollate, Bovisio, Bresso, Briosco, Brugherio, Camparada, Carate Brianza, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cogliate, Cologno Monzese, Concorezzo, Cormano, Corezzana, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Milano, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Renate Veduggio, San Donato Milanese, Senego, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso San Pietro, Sovico, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

Provincia di Novara:

Baceno, Crodo, Formazza, Premia.

Provincia di Sondrio (limitatamente alla utenza servita dalla Azienda elettrica municipale di Milano o con energia dalla stessa fornita a sub-distributori):

Bormio, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo, Sernio, Sondalo, Tirano, Tovo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Vervio, Villa di Tirano.

(4506)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella pubblicazione del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* in data 27 agosto 1951, n. 195, recante trentuno decreti del Presidente della Repubblica di trasferimento di terreni in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue

a) elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1951, n. 694, pag. 56, secondo corpo, l'intestazione « Comune di Simeri Crichi » deve intendersi soppressa;

b) riepilogo generale dell'elenco di cui al predetto decreto, pag. 58, totale del secondo corpo, in luogo di 6.19.00, leggasi: 6.96.00;

c) pag. 70, nelle premesse e nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1951, n. 700, il totale della superficie espropriata: 92.67.80, deve intendersi rettificato in: 92.58.40;

d) pag. 71, stesso decreto, totale della superficie del secondo corpo, in luogo di: 30.70.00, leggasi: 32,70.00.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

43ª Estrazione di titoli di Credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario

Si notifica che il giorno 8 ottobre 1951 in Roma, in una sala aperta al pubblico in via Goito n. 4, avranno inizio le operazioni relative alla 43ª estrazione dei titoli di Credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sottoindicato per il rimborso dal 1° gennaio 1952, n. 1577 titoli, pari a n. 3600 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 3.600.000:

n. 1210 unitari	capitale nominale	L.	1.210.000
n. 256 quintupli	capitale nominale	»	1.280.000
n. 111 decupli	capitale nominale	»	1.110.000
Totale n. 1577		L.	3.600.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1951

Il direttore generale: BONANNI

(4510)

MINISTERO DEL TESORO

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale

Ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro, secondo la situazione al 1° gennaio 1951.

Gli eventuali reclami per rettifiche di anzianità dovranno essere prodotti alla detta Amministrazione nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(4498)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Prato (Firenze), della estensione di ettari 360 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 agosto 1948, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

La zona di ripopolamento e cattura di Firenzuola (Firenze), della estensione di ettari 553, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 12 luglio 1948, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

(4508)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel comunicato relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa « Azienda consorziale dei consumi di Milano e Provincia » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1951, n. 121, il nominativo del commissario della Società stessa « Francesco Frigerio » deve intendersi rettificato in « Alessandro Frigerio ».

(4497)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina a sottotenente in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri dei vincitori del concorso per il reclutamento di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, bandito con decreto Ministeriale 17 maggio 1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370. sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 169, sul reclutamento straordinario di centonovanta subalterni in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1950, registro n. 17, foglio n. 287, con il quale è indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario di centodieci tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri ed un concorso per titoli, per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Vista la graduatoria di merito approvata con decreto Ministeriale 18 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1951, registro n. 20, foglio n. 128;

Tenuto conto che i tenenti dei carabinieri di complemento Terpolilli Luigi, Sabuzi Augusto e Pergolizzi Antonino, che i tenenti di fanteria di complemento Messere Mastroserio Marcello, Bielli Erminio, Votano Paolo, Zironi Giordano e che il tenente di artiglieria di complemento Berionni Edoardo, rispettivamente classificati nella graduatoria dei vincitori del concorso per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti nell'Arma dei carabinieri in servizio permanente al 17°, 23°, 48°, 8°, 11°, 18°, 41° e 5° posto sono risultati vincitori del concorso per la nomina a centodieci tenenti nell'Arma dei carabinieri in servizio permanente per la quale hanno optato;

Tenuto conto che i tenenti dei carabinieri di complemento Di Tullio Savino e Di Stefano Salvatore, rispettivamente classificati al 55° e 61° posto nella graduatoria generale degli idonei del concorso per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente del quale sarebbero risultati vincitori in surrogazione delle vacanze verificatesi per le opzioni anzidette, hanno anch'essi optato per la nomina a tenente dei carabinieri in servizio permanente perchè vincitori del relativo concorso;

Tenuto conto delle rinuncie alla nomina a sottotenente dei carabinieri in servizio permanente prodotte dal sottotenente di fanteria di complemento Fiumara Paolo e dal sottotenente di artiglieria di complemento Amadasi Enzo, rispettivamente classificati nella graduatoria generale dei vincitori del concorso per il reclutamento di ottanta sottotenenti nell'Arma dei carabinieri in servizio permanente al 45° e 13° posto;

Tenuto conto della rinuncia alla nomina a sottotenente dei carabinieri in servizio permanente prodotta dal sottotenente di fanteria di complemento Montanucci Mario, 73° nella graduatoria generale degli idonei e dichiarato vincitore in surrogazione di vacanze prodottesi nella graduatoria generale dei vincitori;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

I seguenti ufficiali di complemento delle varie armi e sottufficiali in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri, vincitori del concorso bandito con il decreto Ministeriale 17 maggio 1950, citato nelle premesse, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'art. 1 della legge 5 aprile 1950, con anzianità assoluta corrispondente alla data del presente decreto e con riserva di anzianità relativa:

Maresciallo capo CC. Troja Cesare di Gaetano, cl. 1921;
Maresciallo capo CC. Di Salvo Giuseppe di Pietro, cl. 1919;
Maresciallo capo CC. Di Noto Giovanni di Sebastiano, cl. 1918;
Maresciallo capo CC. Provaroni Giuseppe di Bernardino, cl. 1917;
Maresciallo magg. CC. Bognini Francesco di Fermo, cl. 1915;
Brigadiere CC. Imbriani Natalino di Francesco, cl. 1920;
Sottotenente (ora Tenente) CC. (c) Cioffi Mario di Alfonso, cl. 1922;
Maresciallo all. CC. Tribioli Alberto di Ambrogio, cl. 1919;
Maresciallo capo CC. Albo Fortunato di Giovanni, cl. 1919;
Brigadiere CC. Mastromarino Davide di Raffaele, cl. 1920;
Brigadiere CC. Musmeci Salvatore di Giovanni, cl. 1921;
Sottotenente Ftr. (c) Petrini Guido di Alessandro, cl. 1921;
Brigadiere CC. Alferano Pio di Alessandro, cl. 1919;
Sottotenente Art. (c) Mottola Paride di Antimo, cl. 1919;
Sottotenente (ora Tenente) CC. Ceraolo Antonino di Tindaro, cl. 1922;
Maresciallo capo CC. Cicioni Ennio di Raniero, cl. 1915;
Maresciallo capo CC. Godino Giuseppe di Antonio, cl. 1915;
Maresciallo capo CC. Arcieri Vincenzo di Giuseppe, cl. 1918;
Sottotenente Ftr. (c) Messina Antonio di Francesco, classe 1914;
Sottotenente Ftr. (c) Stillitani Tommaso di Annibale, cl. 1919;
Maresciallo magg. CC. Guancioli Luigi di Giuseppe, classe 1915;
Maresciallo capo CC. Di Mauro Raffaele di Angelo, cl. 1917;
Maresciallo capo CC. Romano Alvino di Paolo, cl. 1918;
Sottotenente Ftr. (c) Maruca Romualdo di Pasquale, classe 1921;
Sottotenente Ftr. (c) Converso Angelo di Vito, cl. 1917;
Maresciallo capo CC. Fiasconaro Mariano di Vincenzo, cl. 1916;
Maresciallo all. CC. Bernasconi Enrico di Giov. Battista, cl. 1919;
Brigadiere CC. Petralito Giovanni di Giuseppe, cl. 1918;
Sottotenente Ftr. (c) Russo Giovanni di Venerando, classe 1916;
Brigadiere CC. Denaro Giorgio di Antonio, cl. 1921;
Brigadiere CC. Ficacci Giov. Battista di Michele, cl. 1917;
Sottotenente Ftr. (c) Taverna Bruno di Giuseppe, cl. 1915;
Maresciallo capo CC. Moiraghi Luigi di Carlo, cl. 1916;
Sottotenente (c) CC. Maggiore Alberto di Zefferino, classe 1921;
Maresciallo capo CC. Mirabile Giovanni di Giovanni, cl. 1915;
Maresciallo capo CC. Scilipoti Giuseppe di Salvatore, cl. 1921;
Brigadiere CC. Vespia Pasquale di Giovanni, cl. 1921;
Sottotenente Ftr. (c) Stettermayer Enrico di Mario, classe 1920;
Maresciallo capo CC. Sogos Salvatore di Giovanni, cl. 1917;
Maresciallo capo CC. Maglio Mario di Domenico, cl. 1916;
Brigadiere CC. Sorrentino Mario di Antonio, cl. 1916;
Sottotenente (ora Tenente) Ftr. (c) Modestini Giulio di Edoardo, cl. 1922;
Sottotenente Art. (c) Palmini Elio di Demetrio, cl. 1917;
Maresciallo capo CC. Colizzi Luigi di Emilio, cl. 1914;
Maresciallo capo CC. Greco Concetto di Alfio, cl. 1919;
Brigadiere CC. Avallone Raffaele di Amedeo, cl. 1922;
Sottotenente (ora Tenente) CC. (c) Camporeale Giuseppe di Ignazio, cl. 1915;
Sottotenente Ftr. (c) Nardi Siro di Alessio, cl. 1919;
Sottotenente Ftr. (c) D'Istria Giuseppe di Palmarino, cl. 1921;
Maresciallo capo CC. Raffa Federico di Mario, cl. 1920;
Sottotenente Ftr. (c) Califani Maria Luigi di Maria Vincenzo, cl. 1921;
Sottotenente Aut. (c) Mosca Eugenio di Natale, cl. 1915;
Sottotenente Ftr. (c) Marcellino Matteo di Marcello, classe 1920;
Sottotenente (c) CC. Montagno Giuseppe di Antonino, cl. 1920;
Maresciallo all. CC. Mattarelli Pasquale di Nicola, cl. 1921;
Brigadiere CC. Iacono Giuseppe di Bartolomeo, cl. 1922;
Brigadiere CC. Bucci Elio di Elpidio, cl. 1921;

Sottotenente (c) CC. Brandetti Aldo di Domenico, cl. 1920;
Tenente Ftr. (c) Astolfi Alessandro di Felice, cl. 1920;
Sottotenente Ftr. (c) Marrone Pietro di Calogero, cl. 1917;
Maresciallo capo CC. Longo Antonio di Sebastiano, cl. 1917,
Maresciallo capo CC. Grossi Giov. Battista di Bernardo, cl. 1919;
Maresciallo capo CC. Ortalda Bruno di Giulio Cesare, cl. 1915;
Brigadiere CC. Maldotti Dante di Celestino, cl. 1923;
Maresciallo capo CC. De Siena Enrico di Vincenzo, cl. 1917;
Brigadiere CC. Serra Efisio di Giovanni, cl. 1920;
Brigadiere CC. Serafini Cleto di Clemente, cl. 1922;
Maresciallo capo CC. Dolzani Ottavio di Edoardo, cl. 1916;
Maresciallo capo CC. Cusano Salvio di Andrea, cl. 1920;
Brigadiere CC. Del Greco Mario di Arturo, cl. 1922;
Brigadiere CC. Franco Giov. Battista di Alfredo, cl. 1922;
Brigadiere CC. Bruzziches Emilio di Bernardino, cl. 1916;
Maresciallo capo CC. Bonatesta Vito di Vincenzo, cl. 1922;
Brigadiere CC. Basanisi Stefano di Andrea, cl. 1921;
Maresciallo capo CC. Levi Francesco di Pietro, cl. 1920;
Brigadiere CC. Bortolomiol Angelo G. di Luigi Carlo, cl. 1920;
Maresciallo capo CC. Di Fina Matteo di Salvatore, cl. 1917;
Maresciallo capo CC. Gagliano Gennaro di Pasquale, cl. 1917;
Brigadiere CC. Moschella Gaetano di Santi, cl. 1922.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1951
Registro Esercito n. 34, foglio n. 321.

(4441)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nella graduatoria generale di merito al concorso a duecentosettantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo di gruppo *A* della Ragioneria generale dello Stato, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali, indetto con decreto Ministeriale 21 marzo 1949, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 30 agosto 1951, sono incorse alcune inesattezze che vengono rettificate come segue:

a pagina 2738, seconda colonna, al n. 12 devesi leggere anzichè Tavarnese Raffaele « *Tavernese Raffaele* »;

a pagina 2739, seconda colonna, al n. 97 devesi leggere anzichè Ciamba Venanzio « *Ciampa Venanzio* ».

alla stessa colonna, al n. 127 devesi leggere anzichè Bormioli Pietro, Amministrazione Tesoro « *Bormioli Pietro, Amministrazione Africa* ».

(4504)

PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 5581-III San. del 2 maggio 1949, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli e per esami a quattro posti di medico condotto vacanti in questa Provincia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto istituita con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20440.2/8326 del 28 aprile 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1950 e n. 20440. 2/11552 del 18 settembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 25 maggio 1950;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 1949, n. 55;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

Viste tutte le disposizioni di legge in merito ai concorsi sanitari;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso per posti di medico condotto vacanti in questa Provincia, di cui al decreto bando citato nelle premesse:

	Candidato		Punti	
1.	Lucignani dott. Cesare	punti	95,0871	su 150
2.	Santini dott. Mario	»	82,9005	»
3.	Stringari dott. Giuseppe	»	81,4781	»
4.	Biancalana dott. Eliseo	»	80,9300	»
5.	Alessandri Stringari dott. Pietro	»	80,8720	»
6.	Fazzi dott. Luigi	»	78,3897	»
7.	Chiesa dott. Marino	»	75,1930	»
8.	Giambastiani dott. Giuseppe	»	72,0112	»
9.	Tanteri dott. Torquato	»	70,8019	»
10.	Giovannini dott. Bruno	»	69,8530	»
11.	Mannocci dott. Pietro	»	69,4340	»
12.	Ripoli dott. Renzo	»	69,0960	»
13.	Tasti dott. Antonio	»	67,7114	»
14.	Valiensi dott. Giovanni	»	65,4741	»
15.	Consani dott. Mario	»	65,1882	»
16.	Salvatori dott. Francesco	»	64,8422	»
17.	Barsella dott. Valerio	»	64,8250	»
18.	Buonocore dott. Fortunato	»	64,4550	»
19.	Bianconi dott. Antonio	»	63,8945	»
20.	Bertacchi dott. Vasco	»	62,3810	»
21.	Cigarini dott. Giorgio	»	61,2249	»
22.	Luciani dott. Ernesto	»	60,9790	»
23.	Cappi dott. Vilmo	»	57,8511	»
24.	Florio dott. Walter	»	55,7447	»
25.	Bertoni dott. Dino	»	53,8830	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 27 agosto 1951

Il prefetto: LAURA

(4501)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.